 ARIOSTEA MHS	APPROVVIGIONAMENTO		M03-01	
			Emissione: 18-01-2018	
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO		Rev.0	18-01-2018
			Pagina 1 di 3	

Condizioni generali di acquisto Arioste MHS Srl

1 Principi Generali

1.1 Le seguenti condizioni di acquisto disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da Arioste MHS Srl (di seguito Arioste). Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore (di seguito il Fornitore) diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte di Arioste.

2 Ordini e loro Modifiche

2.1 Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche e/o aggiunte agli stessi dovranno essere formulate per iscritto.

2.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di Arioste.

2.3 Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.

2.4 I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a ulteriori compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra il Fornitore ed Arioste (di seguito congiuntamente le "Parti").

2.5 Se il Fornitore non accetta l'ordine in forma scritta entro 2 (due) settimane di calendario dalla sua ricezione, Arioste avrà il diritto di annullarlo.

2.6 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di Arioste riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest'ultimo entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.

3 Consegna dei Beni / Fornitura di servizi

3.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di Arioste sono ammissibili solo previo consenso scritto di Arioste.

3.2 Le date ed i termini concordati per iscritto sono vincolanti e impegnative per il Fornitore, salvo cause riconosciute di forza maggiore. L'adempimento puntuale alle date di consegna è determinato dalla data di completamento del servizio e/o di ricezione della merce da parte di Arioste. Fatta eccezione per il caso in cui sia stabilita una consegna FCA, il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni alla data concordata tenendo debito conto dei tempi di carico, di spedizione e di trasporto.

3.3 Se il Fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione, salvo che non sia diversamente concordato, saranno a suo carico tutti i costi indiretti connessi (ad es. spese viaggio e trasporto, fornitura di attrezzi e rimborsi spese).

3.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo di oltre 10 giorni rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegna la merce in luoghi e a soggetti diversi da quelli indicatigli da Arioste, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura approvvigionandosi altrove e potrà richiederli l'integrale risarcimento per i danni conseguiti derivanti dall'inadempimento. Il Fornitore peraltro dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti di Arioste quando preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta; ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione.

3.5 L'accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardivi non comporterà una rinuncia da parte di Arioste alla richiesta di risarcimento dei danni.

3.6 Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse salvo che Arioste non le abbia espressamente concordate.

3.7 Arioste avrà il diritto di utilizzare il software e la relativa documentazione connessa al bene acquistato/servizio erogato, secondo le caratteristiche della prestazione concordata e nei limiti di legge previsti per l'utilizzo del software. Arioste godrà altresì del diritto di realizzare una copia di backup anche senza autorizzazione espressa.

3.8 In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a Arioste tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento,

quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia e i certificati dei materiali impiegati).

3.9 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di Arioste e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di Arioste di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti i termini e le condizioni di cui al presente documento.

3.10 Arioste dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.

3.11 I servizi dovranno essere eseguiti in conformità all'oggetto del contratto, alle specifiche fornite e allo scopo della prestazione. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, il rispetto di tutte le norme applicabili, delle direttive delle associazioni dei consumatori, delle prassi di sicurezza e delle relative misure, comprese le norme di sicurezza di Arioste. Nell'esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione dei lavori e una semplice manutenzione e/o ispezione.

3.12 Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà ad Arioste al momento della loro realizzazione, senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione. È escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.

3.13 Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato.

4 Forza maggiore

4.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di Arioste, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, Arioste è libera dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi e avrà la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura.

5 Prezzo e Passaggio del rischio

5.1 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "reso al luogo di destinazione" (DAP Incoterms 2017) ed includono l'imballaggio. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia stata ricevuta da Arioste, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità al contratto.

5.2 L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale fosse convenuta franco partenza.

5.3 L'importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta espressa caso per caso.

6 Termini di Pagamento

6.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell'ordine / contratto di acquisto. In nessun caso saranno accettati tratte o addebiti di interessi non preventivamente concordati, anche se previsti nelle condizioni di vendita del fornitore.

7 Reclami per Vizi

7.1 L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di Arioste al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. Arioste darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta.

7.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 e 1495 cod. civ. e dalle garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell'appalto e del servizio prestato

7.3 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di Ariostea in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Ariostea è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare tramite terzi ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.

7.4 Ove il Fornitore fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà esso darà ad Ariostea piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

7.5 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza e prescrizione della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna.

7.6 Le Parti convengono che qualora Ariostea contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo essa potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità o la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da Ariostea interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.

7.7 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di Ariostea di contestarla e di ottenere la restituzione di quanto pagato oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni.

8 Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo (recall)

8.1 Nel caso in cui venga esercitata contro Ariostea un'azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne Ariostea da dette richieste se e nella misura in cui il danno è imputabile a sua comportamento doloso o con colpa grave nella produzione e nell'installazione dei prodotti. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia – si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente.

8.2 Nei casi di cui al precedente paragrafo 8.1, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

8.3 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.

8.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo di prodotti dovuta in parte o in toto ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, Ariostea ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

9 Diritti di recesso e risoluzione

9.1 Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, Ariostea ha la facoltà di recedere dal contratto o risolvere il contratto con effetto immediato se

- il Fornitore ha bloccato la fornitura ai suoi clienti
- le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti di Ariostea
- il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i propri pagamenti
- il Fornitore presenti un'istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso.

9.2 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, Ariostea ha la facoltà di annullare l'intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.

9.3 Sono fatti salvi tutti i diritti e le azioni previsti per legge oltre a quanto citato nel presente Articolo 9.

10 Conduzione delle opere

10.1 Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguano lavori in uno stabilimento/sede Ariostea o di un cliente di questa, dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. Fatta salva l'applicazione dell'art. 1229 cod. civ. è esclusa qualsiasi responsabilità di Ariostea per incidenti che

si verifichino negli stabilimenti/sedi di Ariostea o di un cliente di questa, a danno di dette persone.

11 Fornitura di materiali

11.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da Ariostea resteranno di sua proprietà; essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio dei componenti sono eseguiti per conto di Ariostea; il Fornitore si impegna a custodire nell'interesse di Ariostea tali prodotti stipulando altresì adeguata copertura assicurativa e restandone in ogni caso unico responsabile quale affidatario del materiale stesso.

12 Confidenzialità e riservatezza

12.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da Ariostea (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati conseguiti in virtù dei lavori contrattualmente eseguiti, salvo quanto già di pubblica conoscenza. L'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui Ariostea rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

A richiesta di Ariostea, tutte le informazioni comunicate (incluse le copie o registrazioni, se esistenti) nonché i beni e gli strumenti dati in uso al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o distrutti.

12.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da Ariostea o basati su informazioni confidenziali di Ariostea, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con Ariostea, né offerti o ceduti a terzi.

13 Controllo sulle esportazioni e Dogana

13.1 Il Fornitore è tenuto a informare Ariostea di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei suoi Prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e riguardo le norme doganali e similmente ad informare quanto vige in materia nel paese di origine dei Prodotti.


In particolare il Fornitore deve informare Ariostea riguardo:

- numero lista esportazioni (export list number) relativa a qualsivoglia elenco export riconducibile ad elenchi applicabili
- ECCN (Export Control Classification Number) per la merce statunitense (inclusa tecnologia e software) secondo le US Export Administration Regulations (EAR)
- paese d'origine (country of origin) dei Prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software
- eventuale trasporto dei prodotti nell'ambito del territorio degli USA, eventuale fabbricazione o immagazzinamento dei prodotti negli USA ed eventuale fabbricazione degli stessi con tecnologia USA
- tariffe doganali dei prodotti; (HS Code of Products)
- persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni. Il Fornitore fornirà eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà Ariostea di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura.

14 Conformità a norme e principi (Compliance)

14.1 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, criterio preferenziale sarà la presenza di un sistema qualità certificato ISO9001 e la presenza della certificazione ambientale ISO14001. Il Fornitore dovrà rispettare i principi dell'Iniziativa Globale ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Per ulteriori informazioni si veda: www.unglobalcompact.org.

14.2 Ariostea si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura senza preavviso nel caso in cui il Fornitore violi quanto prescritto al punto 14

	APPROVVIGIONAMENTO	M03-01	
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Emissione: 18-01-2018	
		Rev.0	18-01-2018
		Pagina 3 di 3	

15 Luogo della prestazione

15.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contratto d'acquisto e/o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine/contratto di appalto.

16 Varie

16.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

16.2 Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana.

16.3 Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

16.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione del presente contratto ivi incluse le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo.

Timbro e Firma Fornitore per accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 cod. civ., il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 2 (Ordini e loro modifiche), art. 3 (Consegna dei beni/Fornitura di servizi), art. 4 (Forza maggiore), art. 7 (Reclami per vizi), art. 8 (Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo (recall)), art. 9 (Diritti di recesso e risoluzione), art. 10 (Conduzione delle opere), art. 12 (Confidenzialità e riservatezza), art. 14 (Conformità a norme e principi (Compliance)), art. 16 (Varie).

Timbro e Firma Fornitore per accettazione
